



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Pensionati all'estero: detrazioni familiari a carico

Autore: Maria Monteleone | 23/01/2018



*Detrazione familiari a carico anche per i pensionati residenti all'estero.*

I **pensionati residenti all'estero**, in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, possono richiedere le detrazioni per familiari a carico. A tal fine è necessario attestare, con **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**:

- lo stato di **residenza fiscale**;
- di aver **prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivo** per il periodo d'imposta, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dallo stato di residenza;
- di non godere, nel paese di residenza e in nessun altro, degli stessi **benefici fiscali analoghi** richiesti in Italia;
- i **dati anagrafici** e il **grado di parentela del familiare** per cui si intende fruire della detrazione, prevista dall'articolo 12 del TUIR, con l'indicazione dei mesi di inizio e fine delle condizioni richieste;
- che il familiare per cui si chiede la detrazione sia in possesso di un reddito complessivo, per l'intero periodo d'imposta, **non superiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dallo stato di residenza.

## Domanda detrazione familiari a carico

La domanda di applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia da parte dei pensionati residenti all'estero, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, deve essere presentata **online** all'Inps attraverso il servizio dedicato.

## Documentazione domanda detrazione familiari a carico

I soggetti residenti all'estero in possesso dei requisiti per richiedere le **detrazioni per carichi di famiglia**, devono conservare ed esibire, all'amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta, la seguente **documentazione**:

- copia della dichiarazione dei redditi presentata nello stato di residenza o negli stati di produzione del reddito, per il periodo d'imposta delle richieste di agevolazioni in Italia;
- certificazione del datore di lavoro estero/sostituto d'imposta, dalla quale risulti l'indicazione del reddito prodotto e dei benefici fiscali fruiti;
- copia del bilancio dell'eventuale attività d'impresa svolta all'estero.
- In ogni caso, l'amministrazione finanziaria può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione di convalida dei requisiti previsti, anche mediante scambio di informazioni con lo stato di residenza interessato.

# Chi sono i familiari a carico

Sono familiari a carico i membri della famiglia che nel periodo di imposta di riferimento (nel 2016 per la dichiarazione dei redditi da presentare quest'anno) hanno conseguito **un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili.

Il superamento di tale soglia comporta l'esclusione della possibilità di considerare il familiare fiscalmente a carico.

Nel **calcolo della soglia** di reddito complessivo di 2.840,51 euro rientrano:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Alcuni familiari sono considerati fiscalmente a carico anche se **non convivono** con il contribuente o **risiedono all'estero**:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dall'età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito;

Possono essere considerati a carico anche **altri familiari**, a condizione che **convivano con il contribuente** o ricevano dallo stesso **assegni alimentari** non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, come per esempio:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i nipoti;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.